

Asd «BAMPURÍDDHA - Cammini e Viaggi nella Natura »
Associazione per lo sviluppo di attività turistiche, sportive, educative, formative, informative e di
ricerca a carattere ambientale e sociale

TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. - E' costituita l'Associazione culturale e sportiva dilettantistica non riconosciuta denominata "Bampuriddha" a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - La sede dell'associazione è stabilita a Reggio Calabria alla via Pavia n°5 il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede come pure l'apertura di filiali, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Art. 3. - La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II
Scopo - Oggetto

Art. 4. - "Bampuriddha" è una associazione culturale e sportiva dilettantistica, di conoscenza e studio, indipendente, apartitica, aconfessionale, rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione riferibile a nazionalità, sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali non ha finalità speculative, ma intende far partecipi i propri associati dei benefici del lavoro comune che deriverà dalle attività previste dal seguente statuto.

L'associazione ha come obiettivo primario quello di contribuire concretamente alla crescita civile e morale della nostra comunità attraverso lo sviluppo di attività turistiche, sportive, educative, formative, informative e di ricerca a carattere ambientale e sociale. Queste attività saranno condotte con particolare attenzione all'eco-compatibilità e responsabilità e finalizzate alla promozione e valorizzazione dell'intero territorio calabrese con particolare riferimento alla provincia di Reggio Calabria e in particolare all'area compresa all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Altre attività saranno sviluppate nella stessa logica per la conoscenza e la promozione di altri territori nazionali ed europei, nella prospettiva che solo dal confronto e dalla comprensione di altre valide esperienze sarà possibile crescere e migliorarsi.

Una particolare attenzione sarà anche riservata ad iniziative che coinvolgano altri paesi del bacino del Mediterraneo nella certezza che solo conoscendosi ci si comprenda.

L'associazione si impegnerà nell'attuare iniziative di collaborazione con gruppi e associazioni similari, enti e privati che nello sviluppo delle loro attività hanno dato la priorità a comportamenti chiari ed inequivocabili di lotta contro ogni forma di criminalità, in particolare verso le organizzazioni mafiose.

Sempre nella stessa logica dello sviluppo di iniziative eco-compatibili e responsabili, a supporto delle proposte turistiche, sportive, ambientali e sociali sarà anche scopo dell'Associazione svolgere attività di produzione, realizzazione, gestione e vendita di prodotti nei seguenti settori: della bio-agricoltura, della agro-alimentazione biologica e rurale, dell'ospitalità rurale e montana, dell'artigianato, della piccola editoria turistica e naturalistica, della pubblicità, della cine-fotografia turistica e naturalistica, dell'informazione, della formazione, dell'educazione, della didattica, della cultura.

Art. 5. - Per conseguire i vari scopi indicati nell'art. 4 l'Associazione prevede l'utilizzo dei seguenti strumenti:

A. - Per l'elaborazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative turistiche e ambientali ecocompatibili e responsabili si prevede di adottare:

1. - programmi turistici escursionistici e naturalistici, soggiorni e campi tenda montani, rurali e naturalistici, trekking di più giorni ed escursioni giornaliere, in ogni stagione;
2. - programmi turistici scolastici finalizzati ad attività escursionistiche e naturalistiche, soggiorni e campi tenda montani, rurali e naturalistici, in ogni stagione;
3. - programmi turistici a tema o mirati a particolari richieste per gruppi organizzati e associazioni;
4. - programmi di attività per il cicloturismo di uno o più giorni lungo itinerari naturali in ogni stagione;
5. - programmi di attività per lo sci da fondo escursionismo di uno o più giorni lungo itinerari naturali;
6. - programmi di attività equestri, escursioni a cavallo e trekking a cavallo lungo itinerari naturali;
7. - programmi di escursioni e/o trekking con asini o muli al seguito di uno o più giorni lungo itinerari naturali in ogni stagione;
8. - programmi di escursioni e/o trekking in ambiente innevato con l'ausilio di slitte trainate da cani;
9. - programmi di attività con l'ausilio di canoe da mare per itinerari lungo costa e/o circumnavigando le piccole isole del mediterraneo;
10. - programmi di vela trekking in aree marine e parchi naturali in tutto il bacino del mediterraneo;
11. - programmi di escursioni e trekking per soggetti diversamente abili da effettuare su itinerari naturali predisposti, in ogni stagione;
12. - programmi di escursioni e attività all'aperto per terapie e trattamenti con l'ausilio di animali addestrati allo scopo, secondo i principi stabiliti A.I.P.A.T.A. (Associazione Italiana Professionale Attività e Terapie con Animali)
13. - servizio di guide ed accompagnatori escursionistici, di guide naturalistiche, di guide interpreti ambientali e simili;
14. - programmi di gestione di aree naturalistiche e verdi, di aree agricole a conduzione responsabile e per la produzione biologica, di aree ricreative, tematiche, parchi avventura, storiche e archeologiche;
15. - programmi turistici eco-psicologici;

B. - Per l'elaborazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative sportive dilettantistiche e amatoriali anche agonistiche ma non professionistiche da svolgere in ambiente montano e naturale si prevede di realizzare:

1. - manifestazioni sportive amatoriali e/o dilettantistiche per lo sci da fondo escursionistico;
2. - manifestazioni ciclistiche amatoriali (MTB) e/o dilettantistiche (MTB) in ambiente naturale e montano;
3. - manifestazioni podistiche amatoriali (corsa campestre) e/o dilettantistiche (corsa campestre) in ambiente naturale e montano;
4. - manifestazioni di arrampicata sportiva in ambiente naturale e montano;
5. - manifestazioni di arrampicata sportiva in ambiente artificiale e/o in pareti artificiali appositamente attrezzate;
6. - manifestazioni di maratona montana amatoriale e/o dilettantistica in ambiente naturale;

7. - manifestazioni di corsa di orientamento (orienteering) in ambiente naturale in ogni stagione;
8. - manifestazioni di corsa di orientamento (orienteering) in ambiente naturale innevato con sci da fondo escursionismo;
9. - manifestazioni di corsa di orientamento (orienteering) in ambiente naturale innevato con ciaspole (racchette da neve);
10. - manifestazioni di equestri di orientamento (orienteering) in ambiente naturale;
11. - manifestazioni sportive amatoriali e/o dilettantistiche con l'ausilio di slitte trainate da cani;

C. - Per l'elaborazione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative finalizzate all'ospitalità turistica montana e rurale e alle attività sportive dilettantistiche e amatoriali, attuate in modo ecocompatibile e responsabile anche secondo i principi dell'ecovillaggio si prevede di adottare:

1. - progetti esecutivi per la realizzazione di strutture edilizie in legno sia fisse che mobili da adibire per l'ospitalità turistica montana e rurale;
2. - progetti esecutivi per il recupero di strutture edilizie in zone montane e rurali o/e in piccoli borghi montani e rurali da adibire per l'ospitalità turistica montana e rurale;
3. - progetti esecutivi per la realizzazione di aree da destinare a campeggio in zone montane e rurali;
4. - progetti esecutivi per la realizzazione di strutture innovative e particolari, anche fuori dai soliti canoni (es. case e ricoveri sugli alberi, capanne e simili) da adibire ad alloggi provvisori e temporanei in relazione a specifici progetti educativi e informativi;
5. - progetti esecutivi per la realizzazione di strutture tecniche (es. pareti artificiali di arrampicata, circuiti per MTB e sci da fondo, palestre all'aperto, ecc.) da adibire ad attività sportive dilettantistiche e amatoriali anche agonistiche in zone montane e rurali;
6. - attività di gestione di strutture nuove fisse o mobili per l'ospitalità montana e rurale, comprendendo sia l'alloggio, sia la ristorazione;
7. - attività di gestione di strutture e residenze turistiche in piccoli borghi montani e rurali, comprendendo sia l'alloggio, sia la ristorazione;
8. - programmi di gestione diretta e indiretta di strutture (es. rifugi, centri visite, porte del Parco, percorsi didattici, fattorie didattiche, centri per il benessere psicofisico, ecc.) utili a perseguire i fini associativi;
9. - attività di gestione di aree da destinare a campeggio in zone montane e rurali, comprendendo anche la ristorazione;
10. - programmi di accoglienza e ospitalità montana e rurale in strutture abilitate, comprendendo tra esse anche strutture e residenze turistiche in piccoli borghi montani e rurali;

D. - Per l'elaborazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative educative, formative, informative, comunicative, didattiche e culturali principalmente nei settori: ambientale, dello sviluppo sostenibile e dell'evoluzione della coscienza, si prevede di adottare:

1. - programmi di educazione ed interpretazione ambientale anche per soggetti diversamente abili;
2. - campi scuola per gruppi scolastici in ambiente montano e rurale anche per soggetti diversamente abili;
3. - corsi di formazione professionale ed aggiornamento;
4. - seminari a tema, convegni divulgativi e informativi;
5. - corsi e seminari teorici e pratici;

6. - iniziative per la produzione e gestione di filmati, servizi fotografici e audiovisivi a carattere naturalistico e culturale per scopi divulgativi e didattici;
 7. - iniziative per la produzione e gestione di prodotti editoriali e pubblicitari a carattere naturalistico e culturale per scopi divulgativi e didattici;
 8. - manifestazioni culturali e intellettuali in ambiente naturale;
 9. - raduni e incontri di gruppi organizzati in ambiente naturale;
- E. - Per consulenze e servizi ad enti ed imprese, finalizzati all'organizzazione e gestione di attività turistiche ed ambientali, eco-compatibili e responsabili, si prevede di adottare:**
1. - iniziative turistiche ed ambientali, eco-compatibili e responsabili che mirino al coinvolgimento di altri operatori del settore, enti e associazioni, per la costituzione di un sistema a rete sul territorio della Prov. di R.C. e non solo;
 2. - servizi di assistenza e accompagnamento ad imprese ed associazioni per iniziative nel settore turistico ambientale e sportivo attinente;
 3. - consulenze ad imprese ed enti per la progettazione, l'individuazione, la realizzazione e la gestione di itinerari escursionistici di ogni genere, in particolare per attività di trekking, per osservazioni naturalistici, per visite a siti archeologici e storici e per ogni altra iniziativa finalizzata alla mobilità lenta;
 4. - consulenze tecniche e amministrative a privati, imprese, associazioni, enti ecc. per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture edilizie, secondo i principi della bioedilizia, da destinare ad attività di ospitalità turistica responsabile e compatibile;
 5. - servizi di assistenza consulenza e accompagnamento ad imprese ed associazioni per iniziative agricole e forestali secondo le tecniche della bioagricoltura, da svolgere in ambiente montano e naturale, per finalità formative ed educative;
 6. - servizi di assistenza, consulenza e accompagnamento ad imprese ed associazioni per tutte le iniziative che verranno realizzate e sono previste dallo statuto di Bampuriddha.
- F. - Per l'elaborazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative agricole e forestali secondo le tecniche della bioagricoltura da svolgere in ambiente montano e naturale, si prevede di realizzare:**
1. - coltivazione di ortaggi, piccoli frutti di bosco e altro ancora, prodotti con tecniche biologiche e naturali, non intensive, con successiva vendita da attuare con il meccanismo dei Gruppi d'Acquisto Solidale (G.A.S.) o con altro sistema solidale e non speculativo;
 2. - impianti a frutteto da realizzare in area montana con tecniche biologiche e naturali;
 3. - produzioni con tecniche biologiche e naturali, non intensive di frutta tipica montana con successiva vendita da attuare con il meccanismo dei Gruppi d'Acquisto Solidale (G.A.S.) o con altro sistema solidale e non speculativo;
 4. - recupero e successiva coltivazione di varietà di ortaggi e soprattutto di varietà di frutta ormai quasi scomparse, tipiche in passato delle nostre aree rurali e montane;
 5. - recupero e la bonifica di aree boschive a scopo paesaggistico per un successivo utilizzo a scopo turistico naturalistico e per attività educative ed informative;
 6. - programmi assistiti di ritorno alla terra per piccole coltivazioni da far gestire a soggetti diversamente abili;
 7. - programmi assistiti di ritorno alla terra per piccole coltivazioni da far gestire a soggetti interessati;

8. - programmi e progetti per iniziative anche sperimentali di produzioni agricole e forestali da realizzare secondo tecniche biologiche e naturali.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle già elencate e comunque utile al conseguimento dello scopo sociale.

L'associazione potrà assumere del personale esterno quando le esigenze di sviluppo delle proprie attività lo richiedano, esclusivamente con la stipula di contratti a tempo determinato.

TITOLO III **Organi dell'associazione**

Art. 6. - Sono organi dell'associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Tutte le cariche sociali devono essere conferite a Soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti e sono a titolo gratuito salvo eventuali rimborsi di spese.

Art. 7. - L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ammessi con delibera del C.D. è convocata dal Presidente ogni volta che egli la riterrà opportuna.

L'assemblea discute sui temi e argomenti proposti dal Consiglio Direttivo.

Per la determinazione dei programmi di previsione delle attività da realizzare, per la redazione del consuntivo economico e dell'attività svolta. L'assemblea dovrà essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. Per situazioni particolari e straordinarie, definite tali dal C.D. l'assemblea potrà essere convocata entro il limite massimo del 30 giugno dello stesso anno.

Art. 8. - Partecipano all'assemblea ed hanno diritto al voto tutti i soci in regola con i contributi decisi dal C.D. a favore dell'Associazione, ciascun socio ha diritto ad un voto e deve partecipare personalmente alla riunione. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza ai lavori dell'assemblea, salvo casi straordinari, dei quali deve essere investito il C.D. che delibera in materia.

Art. 9. - Le delibere assunte dall'assemblea sui temi sottoposti dal C.D. hanno valore di indirizzo per le determinazioni del C.D. Il C.D. è tenuto a considerare le indicazioni dell'assemblea per vagliare le situazioni prima di operare le scelte di propria competenza. In nessun caso, comunque, le determinazioni dell'assemblea sono vincolanti per le decisioni del C.D. né l'assemblea potrà condizionare l'attività del C.D. costituendo maggioranze contrarie al Consiglio, a meno di palesi e fondate violazioni di norme codificate dall'ordinamento giuridico della repubblica avverso le quali è ammesso ricorso motivato, preliminarmente in via amministrativa, diretto allo stesso Consiglio e, in seconda istanza, in via giudiziaria.

Art. 10. - I soci dissenzienti hanno diritto al recesso dall'associazione.

Art. 11. - Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati all'atto della costituzione dell'associazione. Esso nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Esso dura in carica cinque anni dal momento della costituzione. Alla scadenza del primo quinquennio, la carica di componente del Consiglio sarà rinnovata ogni tre anni.

I consiglieri possono essere rinominati.

Il primo Consiglio viene nominato, d'accordo tra i componenti, all'atto della costituzione. Scaduto il primo mandato di cinque anni, il Consiglio sarà nominato dal Presidente - in prorogatio per 30 (trenta) giorni per questa specifica incombenza - su parere vincolante dei Consiglieri uscenti e dopo aver udito in merito il parere d'indirizzo dell'assemblea degli associati.

Le nomine avvengono a maggioranza semplice dei componenti del C.D. presenti all'adunanza che è regolarmente costituita con la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Art. 12. - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Esso delibera su tutte le materie sottoposte al vaglio dal Presidente o almeno da due componenti. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione di nuovi associati con giudizio insindacabile.

Esso determina la quota associativa d'ingresso e la quota dei proventi dell'attività dell'associato da devolvere al fondo comune. La quota dei proventi destinati al fondo comune dovrà essere uguale per tutti gli associati in percentuale rispetto al corrispettivo percepito per l'attività svolta. Le determinazioni delle quote associative e delle quote dei proventi dovranno essere stabilite dal C.D. preventivamente e potranno essere adeguate semestralmente.

All'atto della costituzione il Consiglio determina la prima quota associativa con propria delibera e all'atto del primo lavoro assunto determina la quota in percentuale dei proventi individuali da devolvere al fondo comune.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. L'adunanza è valida quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Alle riunioni partecipano personalmente i Consiglieri: non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo fosse impossibilitato a svolgere il proprio ruolo per mancanza della maggioranza richiesta ad almeno due sedute consecutive, il Presidente è autorizzato a disporre un'integrazione funzionale al Consiglio stesso, con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto, al fine di porlo in condizione di decidere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo delibera sull'assunzione dei lavori commissionati da soggetti pubblici e privati, sulle modalità di attuazione, sul coinvolgimento dei soci secondo le professionalità di ciascuno, sui compensi da distribuire - dedotte le tasse e gli oneri di legge - ai partecipanti al progetto.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, potrà deliberare sull'assunzione di personale esterno quando le esigenze di sviluppo delle attività dell'associazione lo richiedano, esclusivamente con la stipula di contratti a tempo determinato.

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo predisporre il programma preventivo delle attività per l'anno successivo, da valutare in assemblea, e quando ne ravvisa la necessità, anche per periodi più brevi dell'anno. La decisione finale sulla predisposizione del programma spetta al C.D.

Art. 15. - Alla fine dell'esercizio annuale - che coincide con l'anno solare - il Consiglio Direttivo predispose un consuntivo dell'attività svolta ed un consuntivo economico da portare al dibattito assembleare. La decisione finale sull'approvazione spetta sempre e comunque al C.D.

Art. 16. - Il Consiglio Direttivo, per l'espletamento dell'incarico ricevuto da un ente pubblico o privato committente deciderà la ripartizione del lavoro tra gli associati, assegnando a ciascuno compiti e tempi di realizzazione, tenendo conto sia della professionalità e competenza del socio in materia, sia del ruolo assunto all'interno dell'associazione. I soci incaricati, che rispetteranno i termini e i compiti assegnati, parteciperanno in parti uguali alla ripartizione dei proventi definiti nel contratto o nelle condizioni di incarico. I soci che non ottempereranno ai compiti assegnati nei tempi previsti, in modo tale da essere utilizzati dall'associazione per espletare l'incarico ricevuto, saranno esclusi dai benefici economici e su proposta del C.D. potranno essere esclusi dall'associazione con delibera motivata. I soci che avranno beneficiato della ripartizione dei proventi dovranno devolvere al fondo comune la quota percentuale stabilita dal C.D.

Art. 17. - In caso di controversia, il socio che intenderà proporre ricorso potrà farlo presentando istanza scritta al C.D. il quale stabilirà una data, entro sessanta giorni, per dirimere la questione. Il socio ricorrente potrà farsi assistere da persona di propria fiducia, anche esterna, purché indicata nel ricorso con la qualifica pertinente (avvocato, commercialista, ecc.). La delibera assunta in merito dal C.D. sarà inappellabile e impugnabile soltanto davanti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 18. - Durante l'espletamento della procedura per la soluzione della controversia, il socio non potrà recedere dall'associazione né il C.D. potrà deliberare sulla sua eventuale esclusione. Decisioni di questa natura potranno essere assunte a conclusione della controversia e sempre che permangano condizioni di inconciliabilità, anche prima di adire l'Autorità Giudiziaria.

Art. 19. - Il Consiglio Direttivo è chiamato a discutere e deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'associazione ad esso sottoposto dal Presidente o da almeno due Consiglieri o risultante da unanime indirizzo dell'Assemblea. Al Consiglio spettano, inoltre, le incombenze derivanti dalle norme in vigore e non espressamente richiamate nel presente statuto.

Art. 20. - Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed ha la firma legale. Esso potrà accendere rapporti bancari e postali in nome e per conto dell'associazione firmando nella qualità legale rappresentante.

Art. 21. - Il presidente viene nominato di comune accordo tra i consiglieri all'atto della costituzione dell'associazione e dura in carica per un quinquennio, a meno di dimissioni anticipate. In seguito analogamente alla carica di consigliere, il Presidente sarà nominato per tre anni dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice dei suoi componenti, tenendo presenti le procedure riportate al precedente art. 11.

Art. 22. - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogni volta che lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza del Consiglio stesso. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati. Le convocazioni sono esenti da formalità e possono avvenire per le vie indirette (telefono, fax, e-mail ecc.) purché tutti i componenti siano avvisati. Soltanto per le convocazioni annuali obbligatorie (previsione dell'attività e consuntivo economico e dell'attività svolta), esse devono avvenire per lettera raccomandata da spedirsi almeno due settimane prima del giorno stabilito per la riunione.

In ogni caso il Presidente stabilisce, unitamente alla convocazione, l'ordine del giorno della discussione, sia del Consiglio sia dell'Assemblea.

Esso può nominare, su richiesta del Consiglio Direttivo, esperti esterni in caso di necessità; stipula atti di convenzione con soggetti ritenuti dal Consiglio utili al conseguimento degli scopi sociali; stipula contratti e simili con i committenti; partecipa allo svolgimento dei lavori interni ed assume pari diritti e doveri nella ripartizione dei compiti dei proventi.

Né al Presidente né ai Consiglieri spettano indennità di carica o gettoni di presenza. I proventi saranno rappresentati unicamente dai redditi da lavoro in associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri passano temporaneamente al Vicepresidente, se tale assenza o impedimento sarà ritenuta definitiva dal C.D. si proseguirà fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

TITOLO IV **Gli associati**

Art. 23. - Chi desidera diventare socio di Bampuriddha dovrà essere maggiorenne, presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo motivando la richiesta di adesione, allegando un curriculum vitae, dichiarando espressamente di aver letto ed accettato il presente statuto e di attenersi alle delibere del Consiglio Direttivo e infine dovrà menzionare il socio presentatore. Sull'ammissione decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo che non è tenuto a motivare eventuale diniego della domanda.

Art. 24. - Il nuovo ammesso dovrà versare la quota associativa d'ingresso che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto riportato al precedente art. 12. Una volta ammesso, sarà informato dell'ammontare stabilito per quel periodo della quota percentuale di contributo sui proventi da devolvere al fondo comune.

Art. 25. - Il nuovo ammesso si atterrà alle indicazioni che gli verranno impartite dal Presidente o da un suo delegato secondo quanto contemplato in materia dal presente statuto.

Art. 26. - Il Consiglio direttivo stabilisce anche la categoria di Socio Attivista, tale Socio presta la sua attività in modo personale, volontario e gratuito nell'Associazione. Può aderire secondo quanto previsto al precedente Art. 23 e indicando nella richiesta Socio Attivista. Il Socio Attivista è esonerato dal versamento della quota associativa d'ingresso.

Art. 27. - La qualifica di associato cessa per:

- recesso
- esclusione
- scadenza dell'associazione
- morte

Il recesso è ammesso in qualsiasi momento - fatta salva la clausola dell'art. 18 - ed il socio può esercitarlo purchè lo comunichi formalmente al Consiglio Direttivo con preavviso congruo e comunque tale da non pregiudicare eventuali lavori in corso.

L'esclusione viene pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando il socio si renda inadempiente nei confronti dell'associazione per il versamento delle quote dovute per un periodo superiore a mesi tre, salvo delibera motivata contraria del Consiglio Direttivo; quando il suo comportamento risulta pregiudizievole per la vita, gli interessi o l'immagine dell'associazione; quando svolga attività concorrente, in forma singola o associata, senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Il socio sottoposto ad esclusione motivata non potrà più essere ammesso.

In caso di scadenza dell'associazione tutti i soci decadono dalla carica. Se il Consiglio Direttivo delibera, prima della scadenza, la proroga dell'associazione, tutti i soci conservano lo status di associati e le cariche ricoperte al momento.

In caso di morte gli eredi o legatari o comunque aventi causa non potranno subentrare al socio defunto.

Ad essi spettano i proventi maturati dall'attività del defunto ed eventuali somme straordinarie deliberate motivatamente dal Consiglio Direttivo a titolo di riconoscimento per l'attività svolta. In nessun caso gli aventi causa potranno chiedere ed avere diritto al rimborso delle quote versate al fondo comune finchè l'associazione sarà in vita.

TITOLO V

Patrimonio dell'associazione

Art. 27. - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative d'ingresso dei soci, dalle quote percentuali sui proventi versate dagli associati, da beni immobili e mobili, da donazioni, lasciti, liberalità, sovvenzioni pervenute all'associazione; il tutto andrà a formare il fondo comune.

Art. 28. - Sono esclusi dal fondo comune i compensi versati agli associati che hanno partecipato all'elaborazione di prodotti dell'ingegno secondo i contratti stipulati con committenti esterni; mentre gravano sul fondo comune le spese di gestione di Bampuriddha, i rimborsi spese sostenute per l'associazione, le tasse dovute per legge dall'associazione, le assicurazioni obbligatorie.

Art. 29. - Il fondo comune, comunque alimentato non è divisibile durante la vita dell'associazione.

TITOLO VI

Norme transitorie e di rinvio

Art. 30. - Le spese relative alla costituzione dell'associazione, all'acquisto dei libri sociali e ad eventuali iniziative promozionali sono a carico del fondo comune e possono essere anticipate dai fondatori ai quali spetta la restituzione non appena il fondo comune sarà in condizioni di garantirla.

Art. 31. - Il Consiglio Direttivo potrà redigere un regolamento interno se le norme contemplate nel presente statuto si rileveranno insufficienti a garantire il buon funzionamento dell'associazione o la corretta gestione o l'equa ripartizione dei compiti e dei compensi.

Art. 32. - Per ogni ulteriore norma non contemplata dallo statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi dello Stato Italiano.

Firma del Presidente

Firme altri soci
